



POLIZIA DI STATO

VADEMECUM ANTI – STALKING

Difendersi dagli atti persecutori

“La violenza ha mille volti. Impara a riconoscerli”



Conoscere il fenomeno e la normativa di riferimento consente alle vittime di reagire e difendersi mediante gli strumenti di tutela che le norme penali e civili prevedono, coinvolgendo soggetti e servizi cui rivolgersi sul territorio per ottenere aiuto.

Stalking: quando le attenzioni diventano persecuzione

L'attenzione che si trasforma in ossessione. Molestie quotidiane, silenziose, difficili da individuare e arrestare. E il sospetto diventa paura, erode la libertà fino a costringersi in una prigione soffocante. Questo è lo stalking: comportamenti reiterati di sorveglianza, controllo, contatto pressante e minaccia che invadono con insistenza la vita di una persona per toglierle la quiete e l'autonomia. Gli atti persecutori sono ora un reato ben definito, punito con condanne da **sei mesi a cinque anni** di reclusione.

Dall'entrata in vigore della legge sullo stalking, il 25 febbraio 2009, è emerso un fenomeno dalle dimensioni allarmanti, portando alla luce centinaia di richieste di aiuto da parte delle vittime.

Se i numeri impressionano per la loro crudezza, è ancor più sconcertante la casistica che l'introduzione del reato ha reso finalmente visibile. Con la possibilità di intervenire: le vittime possono **QUERELARE** subito lo stalker o chiederne prima l'**AMMONIMENTO**. Una risposta concreta ai cittadini, dopo un lungo oblio normativo.

I comportamenti persecutori sono riconducibili a **minacce o molestie reiterate, sia fisiche che sessuali che psicologiche, tali da causare uno stato di prostrazione che induce la vittima a modificare il modo di vivere quotidiano**. Nello specifico, la legge, oltre a prevedere la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni, l'aggrava se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona legata alla vittima da relazione affettiva anche pregressa, se avviene a danno di un minore, di una donna incinta, di una persona disabile, se è commesso con armi, travisamento, strumenti informatici o telematici.

Se, nell'escalation di atti persecutori accertati, il reo uccide la vittima, è punito con almeno 21 anni di reclusione.

Per una prima assistenza è attivo 24 ore su 24 il numero gratuito anti violenza e stalking **1522**, in grado di mettere in collegamento diretto le vittime con le Questure, offrendo anche supporto psicologico e giuridico.

Non solo, ma presidi sanitari, uffici di polizia, istituzioni pubbliche sono tenuti ad informare la vittima della possibilità di avvalersi di Centri Antiviolenza, con i quali devono metterla in contatto, se richiesto, al fine del necessario supporto psicologico, legale e, qualora la vittima abbia paura di rincasare, anche logistico.

Da marzo 2009, inoltre, è operativo presso il Dipartimento per le Pari Opportunità il Nucleo Carabinieri – Sezione Atti Persecutori – composto da 13 carabinieri tra criminologi, psicologi, sociologi, biologi e informatici, al lavoro per monitorare il fenomeno e individuare i profili psicosociali di molestatori. L'obiettivo finale è quello di realizzare un vademecum di riconoscimento per tutti gli operatori investigativi e di giustizia che si confrontano con la nuova tipologia di reato.

Per presentare la denuncia o richiedere l'ammonimento le vittime possono recarsi presso qualsiasi ufficio di polizia, ove troveranno operatori di polizia competenti a gestire, con le dovute cautele di attenzione e riservatezza, questa delicatissima fase. In molti casi, poi, è assicurato, sin dal momento dell'acquisizione della denuncia o dell'istanza di ammonimento, l'intervento di uffici di polizia maggiormente specializzati nelle peculiari investigazioni di settore, quali le unità specialistiche delle Squadre Mobili delle Questure, in grado di fare "rete" sul territorio con le altre istituzioni e le associazioni di volontariato per garantire, ognuno per la parte di competenza, la migliore assistenza e protezione alle vittime.

Il 25 novembre

Il **25 novembre** è stato scelto nel 1999 come **Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne** dall'Assemblea Generale della **Nazioni Unite** che ha ufficializzato una data che fu scelta da un gruppo di donne attiviste, riunitesi nell'Incontro Femminista Latinoamericano e dei Caraibi, tenutosi a Bogotà nel 1981.

Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal, considerate esempio per l'impegno con cui tentarono di contrastare il regime di Rafael Leónidas Trujillo

(1930-1961), il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nel caos per oltre 30 anni.

Gli atti persecutori, cosa sono

(*stalking*, dall'inglese *to stalk*, fare la posta, inseguire, cacciare)

Lo *stalking* è un insieme di comportamenti indesiderati, molesti, persistenti e lesivi della dignità morale, mediante i quali lo *stalker* perseguita la vittima al fine di ricercare contatti con la stessa (*o continuare ad averne*), pur non voluti, con atteggiamenti aggressivi, fisici o psicologici, che determinano pesanti intrusioni nella sua vita privata e tali da ingenerare disagio, ansia e paura.

Diversi sono i moventi che spingono il *molestatore* ad agire: il desiderio di ristabilire una precedente relazione affettiva terminata; il tentativo ossessivo di instaurare una relazione o un contatto anche con persone pubblicamente note; il desiderio di vendetta; la ricerca di un approccio sessuale ecc...

Gli elementi caratterizzanti dello stalking

- ✓ *Insistenza:*
lo stalker molesta con insistenza la vittima, costringendola a modificare le sue abitudini quotidiane;
- ✓ *Ripetitività e serialità delle condotte moleste:*
lo stalker pone in essere una serie di comportamenti ripetuti ~~nel~~ ~~tempo~~ in tempi e luoghi diversi, indesiderati ed intrusivi nella sfera privata o pubblica della vittima;
- ✓ *Pressione psicologica:*
lo stalker agisce sottoponendo la sua vittima ad una forte pressione psicologica, ingenerando un persistente stato di ansia e preoccupazione;
- ✓ *Precedente rapporto/relazione con la vittima:*
lo stalker solitamente è un soggetto che è stato coinvolto in precedenti relazioni sentimentali o affettive con la vittima. Può anche essere un collega di lavoro o un superiore gerarchico.

Come agisce lo stalker

- ✓ Danneggia o compie atti di vandalismo.
- ✓ Attende la vittima presso la sua abitazione, nei luoghi che frequenta abitualmente o sul luogo di lavoro, cercando di avvicinarla insistentemente con ogni modo;
- ✓ La segue per strada, la spia, la sorveglia, le scatta fotografie a sua insaputa;
- ✓ Le telefona ripetutamente nel corso della giornata e spesso senza parlare;
- ✓ Le invia ripetutamente sms, e_mail, fax o ne ricerca contatti mediante social network (*Facebook, Google+, LinkedIn, Instagram ecc...*)
- ✓ Fa recapitare oggetti (anche regali) indesiderati o le fa trovare scritti o lettere sul parabrezza dell'auto, sul posto di lavoro o nella cassetta postale;
- ✓ Minaccia o intimidisce anche persone vicine alla vittima (*collegli, familiari, amici ecc...*);

L'impatto dello stalking sulla vittima

Lo **stalker** produce nella **vittima** profondi e laceranti turbamenti che ledono, molte volte in maniera irreversibile, l'equilibrio fisico e psichico di quest'ultima perché in seguito all'evento la vittima sperimenta un deterioramento mentale che va ad intaccare il suo benessere psicofisico.

In seguito al trauma, lo stato d'animo della vittima potrebbe essere riassunto in una fase disorganizzativa, nella quale è riscontrabile uno stato di **negazione**, meccanismo di difesa che serve ad allontanare il pensiero di quei tragici momenti. Nel tentativo di superare l'accaduto o di minimizzare i danni vengono messi infatti in atto dei veri e propri meccanismi di difesa.

Tuttavia, nel tempo, tale "materiale rimosso" viene a collidere con un sentimento di ricerca della realtà, in seguito al quale la vittima sarà pervasa da **senso di colpa**.

Infatti, la vittima ripercorre mentalmente più volte la scena del crimine ponendosi domande, cercando di capire cosa altro poteva dire o fare per **prevenire** ciò che invece si è verificato. E' in questa fase che appare di fondamentale importanza rivolgersi ad uno **specialista psicologo**, professionista in grado di

accompagnare la vittima di stalking in questo percorso di presa di coscienza, di riorganizzazione del trauma nel tentativo di ritornare alla normalità.

Pensare di farcela da sole, senza l'aiuto di esperti, è un errore.

Lo **Psicologo** attraverso un attento ed empatico ascolto **aiuterà la vittima**, dando fiducia alle sue personali capacità, stimolando e rafforzando il suo sistema motivazionale e aiutandola a **riacquistare l'autostima perduta**.

In seguito all'evento traumatico, infatti, la vittima potrà essere pervasa da stati d'ansia acuti, problemi di insonnia fino a dei veri e propri quadri di Disturbo Post Traumatico da Stress.

Cosa prevede la legge

Art.612 bis Codice Penale¹

Salvo che il fatto costituisca più grave reato², è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita^{3,4}.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici⁵.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela

¹ Tale articolo è stato introdotto con D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38.

² La clausola di salvezza attribuisce a tale delitto valenza generica e sussidiaria rispetto a reati più gravi. I reati di minaccia (612 CP) e molestia (660 CP), invece, sono meno gravi.

³ Si tratta di un reato abituale caratterizzato dalla reiterazione delle minacce o molestie, protratte per un certo lasso di tempo in modo seriale e comportanti tre differenti eventi tra loro alternativi che devono essere in rapporto di immediata causalità con la condotta di aggressione.

⁴ Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 94.

⁵ Tale comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio⁶.

Rimedi in ambito penale e modalità esecutive

Come già accennato in precedenza, prima di proporre **Querela**, la vittima può tentare di fare desistere il molestatore assillante rivolgendosi al **Questore**.

A richiesta della persona offesa e, dopo aver assunte le necessarie informazioni, il Questore può infatti emettere un provvedimento di **Ammonimento**.

E' importante tener presente, nel valutare se rivolgersi al Questore che, dopo l'Ammonimento, se il molestatore non pone fine alla sua condotta, il reato diviene **procedibile d'ufficio**. Ciò significa che il processo penale potrà svolgersi anche se non è stata proposta Querela da parte della vittima e che tale condotta costituirà **aggravante specifica**, punibile anche con l'**arresto**.

Per ottenere l'avvio di un **Procedimento Penale** a carico dello stalker, la vittima deve proporre **Querela** entro il termine di **6 mesi**, decorrenti dai fatti-reato.

Tuttavia, come illustrato, ai sensi dell'art.612 bis, il reato diviene procedibile d'ufficio se:

- La condotta persecutoria è stata posta in essere nei confronti di un minore o di persona disabile;
- Se il reato è connesso ad altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- Se il reato è commesso da persona previamente ammonita dal Questore.

In seguito alla **Querela** o alla denuncia, il caso viene gestito dalla **Procura della Repubblica** territorialmente competente, in collaborazione con la **Polizia Giudiziaria**.

⁶ L'ultimo comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

Tale Autorità può adottare varie misure a protezione della vittima, tra le quali la **misura cautelare del divieto di avvicinamento** alla stessa e/o dell'**obbligo di mantenimento di una certa distanza** dalla vittima e/o dai suoi congiunti (art. 282 ter c.p.p.)

Nei casi più gravi le misure cautelari possono consistere anche nella **custodia in carcere** o negli **arresti domiciliari**.

In tale contesto, la vittima può anche richiedere al Pubblico Ministero di disporre accertamenti medico-legali sul proprio stato di salute e sulle cause di eventuali patologie, mediante apposita consulenza medico-legale.

Infine, è facoltà della vittima di nominare un **Difensore di Fiducia** e di poter accedere al **Gratuito Patrocinio** a prescindere dal reddito dichiarato.

Rimedi in ambito civile

A fronte di una condotta persecutoria la vittima può chiedere il **risarcimento dei danni** eventualmente patiti, attraverso l'applicazione dell'art.2043 del Codice Civile.

Il nostro ordinamento prevede, infatti, che ogni comportamento illecito, e lo stalking lo è, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno ingiusto che ne è conseguito.

I danni risarcibili riguardano i **danni materiali**, quali ad esempio le spese per le cure mediche, per farmaci, per la perdita del lavoro o conseguenti a danneggiamenti di cose.

A questi si aggiungono i **danni non patrimoniali** quali il **danno biologico** e il **danno esistenziale**, nonché il **danno morale** e tutti quei danni configurabili nelle ripercussioni che la vittima subisce nel suo vivere comune, nel fatto di sentirsi limitata nella sua libertà a relazionarsi con il mondo, nella tranquillità perduta, nel timore del peggio. Spesso, infatti, come abbiamo visto, i comportamenti che caratterizzano lo stalking creano nella vittima stati di ansia, depressione, insonnia, che possono degenerare in una vera e propria patologia che potrà essere accertata con una perizia medico-legale di cui si è accennato.

Nel caso in cui lo stalking si consumi in ambito familiare o di convivenza, la vittima può richiedere l'**allontanamento** del

coniuge/compagno persecutante ed eventualmente la corresponsione di un **assegno di mantenimento**.

Se lo stalking è commesso sui figli minori o sul genitore in presenza dei figli minori (c.d. violenza assistita), le conseguenze possono arrivare a comportare la decadenza dalla potestà genitoriale.

Rimedi in ambito lavorativo

Nel caso in cui il comportamento persecutorio avvenga sul luogo di lavoro e durante le ore di lavoro da parte di colleghi o superiori, si potrà fare una segnalazione ai superiori gerarchici, ai rappresentanti sindacali o alla Consigliera di Parità, chiedendo di essere tutelati.

La legge prevede infatti la possibilità di comminare **sanzioni disciplinari** in tali casi.

A chi ci si può rivolgere:



Numero di pubblica utilità 1522 Rete Nazionale Antiviolenza

In seno al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato istituito un numero telefonico di pubblica utilità nazionale “1522” (gratuito), pensato per fornire ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza. Il citato numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con accoglienza disponibile nelle lingue italiana, inglese, francese, spagnolo ed arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle donne vittime di violenza, offrendo informazioni utili e un orientamento

verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti a livello locale.

Nato e pensato come servizio pubblico nell'intento esclusivo di fornire ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza, ha nel 2009, con l'entrata in vigore della L.38/2009 in tema di atti persecutori, iniziato un'azione di sostegno anche nei confronti delle vittime di stalking.

Lo stile relazionale e comunicativo intrattenuto con le vittime che si rivolgono al 1522 rientra sempre in un quadro di accoglienza partecipata e competente. Il servizio mediante l'approccio telefonico sostiene l'emersione della domanda di aiuto, consentendo un avvicinamento graduale ai servizi da parte delle vittime con l'assoluta garanzia dell'**anonimato**. Dal 2010, i casi di violenza che rivestono carattere di emergenza vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le forze dell'ordine.

Per richiedere chiarimenti e informazioni si può inviare un'email a:

violenza.po@governo.it



- Per richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine mentre è in corso lo stalking e/o proporre Querela

| | |
|-----------------------------|------------|
| QUESTURA DI LATINA | 113 |
| ARMA DEI CARABINIERI | 112 |

- Per richiedere l'Ammonimento da parte del Questore

| | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------|
| Centralino Polizia di Stato | 07736591 | Corso della Repubblica 110 |
| Centralino Carabinieri | 0773655655 | Piazza della Libertà |

- Per depositare la querela e chiedere l'adozione di provvedimenti di sua competenza

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI Latina Via Ezio 1

- Per essere aiutate ad uscire consapevolmente dalla violenza e chiedere supporto nella presa di contatto con i servizi socio-sanitari

CENTRI ANTIVIOLENZA

- Per chiedere sostegno socio-sanitario:
Donna Lilith via Massimo D'Azeglio 9 0773664165

e-mail:

- info@centrodonnalilith.it
- casaemily@centrodonnalilith.it

CONSULTORI FAMILIARI

- Per chiedere un intervento socio-assistenziale
Consultorio Familiare Piazzale Carturan 7 07736556580

SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI LATINA

Centralino Comune di Latina 0773 6521 Piazza del Popolo 1
Servizi Sociali e Servizi Socio Assistenziali 0773 652500